

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio- Animali domestici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, che offre prestazioni di responsabilità civile per danni a terzi e di rimborso spese veterinarie.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Impresa tiene indenne l'Assicurato (e i suoi familiari) di quanto sia tenuto a pagare per danni a terzi cagionati dall'Animale domestico. E' anche possibile acquistare una copertura per le spese veterinarie. Il tutto secondo le seguenti Soluzioni.

La **Soluzione Essential** contiene la seguente garanzia:

- ✓ Responsabilità civile dell'Assicurato: tiene indenne l'Assicurato, proprietario dell'Animale domestico (cane o gatto), e i componenti della sua Famiglia anagrafica di quanto gli stessi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per i danni causati a terzi dall'Animale domestico.

La **Soluzione Plus** contiene, oltre alla garanzia della Soluzione Essential, anche le seguenti:

- ✓ Responsabilità civile del custode temporaneo dell'Animale domestico;
- ✓ Spese veterinarie sostenute per l'Animale domestico in caso di intervento chirurgico reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo.

La **Soluzione Premium** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Plus, anche le seguenti:

- ✓ Responsabilità civile per morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell'Animale domestico;
- ✓ Spese veterinarie sostenute per l'Animale domestico (cane o gatto) in caso di Infortunio o Malattia senza intervento chirurgico.

La **Soluzione Top** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Premium e nell'ambito della garanzia Spese Veterinarie, anche le seguenti:

- ✓ Eutanasia;
- ✓ Spese funerarie;
- ✓ Eliminazione delle franchigie e dei minimi di scoperto.

L'assicurazione è prestata entro i limiti dei **massimali** e delle **somme assicurate** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

La copertura assicurativa non opera:

- * Se l'Animale domestico viene utilizzato nell'ambito delle attività professionali precisate nel DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato";
- * Se l'Animale domestico non è di proprietà dell'Assicurato, non è dotato di microchip e non è regolarmente iscritto all'Anagrafe Animali d'Affezione.

La garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato non opera:

- * Per i danni cagionati a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato o da membri della sua Famiglia anagrafica o ad altri animali a loro appartenenti;
- * Per soggetti non considerati terzi, tra cui il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, i minori allo stesso affidati con atto giudiziale.

La garanzia Spese veterinarie non opera se l'Animale domestico:

- * non sia dotato di specifico Libretto sanitario
- * non sia in possesso dei requisiti previsti dalle Dichiarazioni del Contraente contenute nella Polizza in merito allo stato di salute
- * non abbia un'età compresa tra 8 settimane e 11 anni

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". E' prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti** e **franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Garanzia “Responsabilità civile dell’Assicurato”: la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, con esclusione dei sinistri avvenuti sul territorio degli Stati Uniti d’America e del Canada;
- ✓ Garanzia “Spese veterinarie”: la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?” del DIP aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, per la garanzia Responsabilità civile dell’Assicurato; entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla struttura veterinaria o dal verificarsi del sinistro, per la garanzia Spese veterinarie.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

E’ possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E’ possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 codice civile, secondo comma.

Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce?” del DIP aggiuntivo Danni.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la copertura?

La copertura assicurativa non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra – Animali domestici"

29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.017** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.149** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.577** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.804** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.804** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **225%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con le indicazioni delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top)

Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento


Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo.


L'Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz Ultra**, che consente l'aggiornamento e l'evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**", consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.

E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro**, salvaguardando i diritti già maturati dall'Assicurato con l'applicazione della clausola di "**miglior garanzia**", che consente di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente

	acquistato, se ritenuta più favorevole.
Responsabilità civile dell'Assicurato	
Responsabilità civile dell'Assicurato (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")	<p>L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, proprietario dell'Animale domestico, e i componenti della sua Famiglia anagrafica di quanto essi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), se civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni causati a terzi dall'Animale domestico che abbiano come conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ morte o lesioni personali; ▪ morte o lesioni ad altri animali; ▪ danneggiamenti materiali a cose. <p>La garanzia è operante anche nel caso in cui l'Animale domestico sia un cane la cui razza, indicata sul certificato di iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione, corrisponda ad una delle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bull terrier, bulldog americano, cane da pastore del Caucaso, cane da pastore dell'Anatolia, caneda pastore dell'Asia centrale, cane da pastore di Ciarplanina, cane da Sierra di Estrela, dogo argentino, dogo canario, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, perro dogo mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa.
Responsabilità civile del custode temporaneo dell'Animale domestico (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top")	<p>La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile della persona esterna alla Famiglia anagrafica dell'Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce l'Animale domestico di proprietà dell'Assicurato temporaneamente e occasionalmente a titolo gratuito e di favore, con il consenso dell'Assicurato stesso.</p> <p>Questa garanzia copre anche la responsabilità civile del pet sitter per i danni che l'Animale domestico di proprietà dell'Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia.</p>
Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell'Animale domestico (operanti per le Soluzioni "Premium" e "Top")	<p>La copertura assicurativa comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la morte e le lesioni personali causate dall'Animale domestico ai figli dell'Assicurato minori di 14 anni facenti parte della Famiglia anagrafica, o ai minori di 14 anni affidati con atto giudiziale; ▪ la morte e le lesioni personali causate dall'Animale domestico alla persona, esterna alla Famiglia anagrafica dell'Assicurato, che lo custodisce temporaneamente ed occasionalmente a titolo gratuito e di favore, compreso il lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni e sempreché l'Assicurato sia civilmente responsabile. <p>Ai fini di questa garanzia, sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell'Assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio o del partner di unione civile sempreché non siano con lui residenti nella stessa abitazione.</p>
Spese veterinarie	
Spese veterinarie (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top")	<p>L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle spese veterinarie sostenute per l'Animale domestico in caso di Intervento chirurgico, reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi applicate durante l'Intervento chirurgico; ▪ durante il Ricovero o il Day Hospital, per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, forniti dalla struttura veterinaria; ▪ nei 40 giorni che precedono l'Intervento chirurgico e nei 40 giorni successivi, per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici attinenti alla Malattia, all'Infortunio o al parto cesareo. Nei 40 giorni successivi all'Intervento chirurgico sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario e attinenti alla Malattia, all'Infortunio o al parto cesareo.
Spese veterinarie (operante per le Soluzioni "Premium" e "Top")	<p>Sono comprese le spese veterinarie sostenute per l'Animale domestico a seguito di Infortunio o Malattia, senza Intervento chirurgico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il Ricovero o il Day Hospital, per onorari del veterinario, rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria; ▪ nei 40 giorni precedenti il Ricovero o il Day Hospital e nei 40 giorni successivi, per

	<p>visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici attinenti alla Malattia o all'Infortunio. Nei 40 giorni successivi al Ricovero o al Day Hospital sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario e attinenti alla Malattia o all'Infortunio;</p> <ul style="list-style-type: none"> in assenza di Ricovero o Day Hospital, per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario.
Eutanasia (operante per la Soluzione "Top")	L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle spese veterinarie sostenute per la soppressione dell'Animale domestico, a seguito di precisa indicazione del veterinario che ritenga l'eutanasia inevitabile e nell'interesse dell'Animale domestico stesso , allo scopo di evitargli sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili, a seguito di Infortunio o Malattia.
Spese funerarie (operante per la Soluzione "Top")	L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle spese sostenute a seguito del decesso dell'Animale domestico, relative alla sua sepoltura presso un cimitero per animali o alla sua cremazione collettiva o singola.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni.</p> <p>Relativamente a tutte le garanzie la copertura assicurativa non opera se l'Animale domestico viene utilizzato nell'ambito delle seguenti attività professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> aziende di allevamento, negozi che vendono animali, canili/gattili, associazioni che si occupano di recupero, adozione e cura degli animali, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Croce Rossa Italiana. <p>Relativamente alla garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato (valido per tutte le Soluzioni) non sono considerati terzi (e dunque la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati):</p> <ul style="list-style-type: none"> il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, i minori allo stesso affidati con atto giudiziale, fatto salvo quanto previsto per la garanzia "Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell'Animale domestico", nonché - se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

 Ci sono limiti di copertura?	
Garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato	
Limiti di copertura validi per la garanzia responsabilità civile dell'Assicurato (validi per tutte le Soluzioni)	<p>La copertura assicurativa non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> causati dall'utilizzo dell'Animale domestico in attività proibite dalla legge; derivanti dall'esercizio della caccia; causati dall'Animale domestico in occasione di Ricovero o Day Hospital presso cliniche e/o ambulatori veterinari; causati dall'Animale domestico mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali; causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
Garanzia Spese veterinarie	
Limiti di copertura validi per la garanzia Spese	<p>La copertura assicurativa non è operante per le spese veterinarie relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> conseguenze dirette di Infortuni avvenuti prima della decorrenza di questa

veterinarie (validi per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top")	<p>copertura assicurativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ malattie, Malformazioni, Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla decorrenza di questa copertura assicurativa; ▪ parodontopatie; ▪ cure dentarie non conseguenti ad Infortunio; ▪ sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; ▪ parto non cesareo; ▪ acquisto di vaccini e antiparassitari; ▪ acquisto di medicinali, salvo quelli previsti nella garanzia "Spese veterinarie"; ▪ visite ed esami a scopo preventivo; ▪ interventi chirurgici che hanno l'obiettivo di modificare la morfologia dell'Animale domestico, come ad esempio taglio delle corde vocali, taglio delle orecchie, della coda e qualsiasi altro intervento di chirurgia estetica o plastica, ad eccezione di quelli effettuati a scopo curativo; ▪ infortuni conseguenti all'utilizzo dell'Animale domestico durante la caccia; ▪ cimurro, parvovirus, epatite infettiva e leptospirosi per i cani; ▪ rinotracheite, calicivirus, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti; ▪ Filariosi, Leishmaniosi; ▪ infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI); ▪ utilizzo dell'Animale domestico in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, etc.); ▪ dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o dei componenti della sua Famiglia anagrafica, e anche delle persone a cui è stato affidato l'Animale domestico. <p>Lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, relativamente a questa garanzia, si applica per ogni evento, intendendosi per tale l'Infortunio, la Malattia o il parto cesareo che ha determinato le spese veterinarie.</p>
---	--

Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione


Garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato

Responsabilità civile	Franchigia (non presente per Soluzione Top)
• per le razze indicate nelle Condizioni di assicurazione	Franchigia (non presente per Soluzione Top) Scoperto
• Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni	Franchigia (non presente per Soluzione Top) Scoperto Limite di indennizzo (non presente per Soluzione Top)
• Morte e lesioni personali al custode temporaneo dell'Animale domestico	Franchigia (non presente per Soluzione Top) Scoperto Limite di indennizzo (non presente per Soluzione Top)
Garanzia Spese veterinarie	
Spese veterinarie	Scoperto


Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie


<p>Responsabilità civile – Soluzione Premium - Franchigia per danni a cose e ad altri animali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Danno accertato a cose: euro 1.000 ▪ Franchigia per danni a cose: euro 150 ▪ Importo indennizzato: euro 850 <p>Responsabilità civile – Soluzione Premium - Scoperto per lesioni a persona causate da cane bull terrier</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Danno accertato per lesioni a persona: euro 20.000 ▪ Applicazione Scoperto: 10% col minimo di 1.000 euro e col massimo di 10.000 euro = euro 2.000 ▪ Importo indennizzato: euro 20.000 – euro 2.000 = euro 18.000 <p>Spese veterinarie - Scoperto previsto in polizza 20% col minimo di 100 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese sostenute per Intervento chirurgico: euro 1.000 ▪ Applicazione Scoperto: euro 1.000 – 20% = euro 800 indennizzati


<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restano a carico dell'Assicurato euro 200 <p>Spese veterinarie - Scoperto previsto in polizza 20% col minimo di 50 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese sostenute per Ricovero in caso di Malattia senza Intervento chirurgico: euro 5.000 ▪ Somma assicurata = euro 3.000 ▪ Applicazione Scoperto: euro 5.000 – 20% = euro 4.000 ▪ Importo indennizzato: euro 3.000
--


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro - Garanzia Responsabilità civile In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi, è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile. Il Contraente o l'Assicurato è tenuto altresì a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; ▪ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa; ▪ fornire tutti gli elementi utili per identificare l'Animale domestico (numero Microchip e copia del certificato di iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione).
	<p>Denuncia di sinistro - Garanzia Spese veterinarie In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi, è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla struttura veterinaria o dal verificarsi del Sinistro. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile. La denuncia deve riportare le cause che hanno determinato il Sinistro ed essere accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutta la Documentazione veterinaria, come definita nel Glossario, relativa all'Infortunio, alla Malattia o al parto cesareo; ▪ certificati veterinari, compreso l'eventuale certificato di decesso dell'Animale domestico; ▪ ogni altra documentazione utile relativa all'Infortunio o alla Malattia denunciata; ▪ fatture e ricevute regolarmente pagate relative alle spese veterinarie sostenute; ▪ copia del Libretto sanitario o del passaporto, nel caso in cui, a seguito del suo rilascio, venga utilizzato dal veterinario in sostituzione del Libretto sanitario stesso per riportarvi le informazioni sanitarie dell'Animale domestico; ▪ tutti gli elementi utili per identificare l'Animale domestico (numero Microchip e copia del certificato di iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione). <p>L'Assicurato deve inoltre consentire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Animale domestico sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari richiesti dall'Impresa; ▪ l'Impresa possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari. <p>Le spese diverse da quelle previste per la garanzia "Spese veterinarie" e per le "Altre garanzie comprese nella garanzia Spese veterinarie", e le spese relative ai certificati veterinari sono a carico dell'Assicurato.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte e reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa allo stato di salute dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, del venir meno di una delle condizioni in assenza</p>

	<p>delle quali le coperture non sono operative – come ad esempio l'utilizzo dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza nell'ambito di attività professionali) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.</p> <p>Stato di salute dell'Animale domestico (valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top") E' necessario verificare l'esattezza delle dichiarazioni sullo stato di salute dell'Animale domestico identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che le stesse rispondano al vero.</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>Termini di indennizzo Per la garanzia Spese veterinarie, l'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dell'indennizzo.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito.</p> <p>Modalità di pagamento del premio Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.</p> <p>Addebito su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.</p> <p>Adeguamento del premio Le Somme/massimali assicurati, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.</p> <p>Inoltre il Premio della garanzia Spese veterinarie presente nelle Soluzioni Premium e Top viene rideterminato ad ogni scadenza annua, in funzione del crescere dell'età dell'Animale domestico identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro, l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Periodo di carenza della copertura assicurativa Relativamente alla garanzia Spese veterinarie la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del 7° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio; ▪ del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia; ▪ del 65° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di parto cesareo e patologie connesse alla gravidanza; ▪ del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non conosciuti al momento della stipulazione. <p>Qualora la Scheda tecnica di Ambito di rischio sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione di altra riguardante lo stesso Animale domestico e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le somme assicurate dalla stessa; ▪ del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate. <p>Cessazione della garanzia Spese veterinarie Limitatamente alle soluzioni "Plus", "Premium" e "Top" se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'11° anno di età dell'Animale domestico, la garanzia Spese veterinarie cessa la sua efficacia, mentre resta in vigore la garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato.</p>
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la copertura?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a chi vuole tutelare la salute dei propri cani e gatti e proteggersi da eventuali danni che possono provocare a terzi.</p> <p>Sono assicurabili i cani ed i gatti dotati di microchip, regolarmente iscritti all'Anagrafe Animali d'Affezione e non utilizzati nell'ambito delle seguenti attività professionali: aziende di allevamento, negozi che vendono animali, canili/gattili, associazioni che si occupano di recupero, adozione e cura degli animali, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Croce Rossa Italiana.</p> <p>L'accesso al prodotto nelle Soluzioni Plus, Premium e Top è riservato a cani e gatti con un'età compresa tra 8 settimane e 10 anni compiuti ed è subordinato alla sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di buona salute del cane o del gatto ed alla presenza del libretto sanitario o passaporto.</p> <p>Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essential: garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato per i danni causati a terzi dall'Animale domestico di sua proprietà; • Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, garanzia Responsabilità civile del custode temporaneo dell'Animale domestico e garanzia Spese veterinarie, solo in caso di intervento chirurgico per infortunio, malattia o parto cesareo; • Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, garanzia Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell'Animale domestico, e garanzia Spese veterinarie sostenute in caso di infortunio o malattia; 	

- **Top:** in aggiunta alla Soluzione Premium, garanzia Eutanasia e Spese funerarie, eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Allianz ULTRA

Casa e Patrimonio

Animali domestici

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 976 - 07/03/2020



AllianzNow, la tua protezione in tempo reale

Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza



Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel "Glossario" sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Animale domestico: il cane o il gatto identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio con numero di Microchip, di proprietà dell'Assicurato e che vive in modo continuativo con l'Assicurato stesso e la sua Famiglia anagrafica.

Assicurato: la persona fisica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, proprietaria dell'Animale domestico, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della presente copertura assicurativa e l'effetto della stessa.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Day Hospital: la degenza diurna in struttura veterinaria, attestata da Documentazione veterinaria.

Documentazione veterinaria: la cartella clinica e/o ogni altro documento rilasciato dal veterinario contenente, oltre all'identificazione dell'Animale domestico, diagnosi, prescrizioni, relazione clinica relativa all'eventuale ricovero e alle attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche praticate, al decorso clinico e alle eventuali cure pianificate, referti degli eventuali esami strumentali e diagnostici effettuati.

Famiglia Anagrafica:

- a) il coniuge non separato dell'Assicurato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
- b) il convivente more uxorio dell'Assicurato, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
- c) le altre persone residenti con l'Assicurato nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo / Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intervento chirurgico: l'atto terapeutico realizzato con uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Libretto sanitario: il documento rilasciato dal veterinario nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale domestico e la sua storia sanitaria. Il passaporto dell'Animale domestico, rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, è equiparato al Libretto sanitario ai fini della validità della copertura assicurativa.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dovuta ad Infortunio.

Malformazioni/Difetti fisici: la deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un organo per condizioni morbose congenite o traumatiche acquisite.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.

Microchip: il dispositivo di identificazione dell'Animale domestico, che viene iniettato sottopelle e al cui interno c'è un chip decodificabile costituito da un codice univoco.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Ricovero: la degenza con pernottamento in struttura veterinaria.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Animali domestici", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione alle garanzie prestate.

Condizioni di assicurazione

Indice

1. INTRODUZIONE	PAG. 3
2. CHE COSA E' ASSICURATO	PAG. 3
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO	PAG. 5
4. LIMITI DI COPERTURA	PAG. 5
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 6
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 6
7. PREMIO	PAG. 8
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	PAG. 9
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 10

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio "**Animali domestici**" è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:

- **Essential**: comprensiva della garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato;
- **Plus**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione Essential, e, in aggiunta, le garanzie Responsabilità civile del custode temporaneo dell'Animale domestico e Spese veterinarie, solo in caso di intervento chirurgico per Infortunio, Malattia o parto cesareo;
- **Premium**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione Plus, e, in aggiunta, le garanzie Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell'Animale domestico, e Spese veterinarie sostenute in caso di Infortunio o Malattia anche senza intervento chirurgico;
- **Top**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione Premium, e, in aggiunta, le garanzie Eutanasia e Spese funerarie e l'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie in caso di scelta di altre Soluzioni.

Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz Ultra

L'Impresa si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz Ultra**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**" (di seguito "**Regolamento Allianz Ultra**"), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell'Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro**. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente comunque al Contraente o all'Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel "**Regolamento Allianz Ultra**", le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al "**Regolamento Allianz Ultra**" nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro i Massimali e le Somme assicurate riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con l'**applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

Art. 2.1 - Cosa assicuriamo

La copertura assicurativa vale per l'Assicurato, **indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, per i danni causati a terzi dall'Animale domestico, identificato nella scheda stessa e, se nella Scheda tecnica di Ambito di rischio è richiamata la garanzia Spese veterinarie, per le spese sostenute dall'Assicurato per l'Animale domestico, in relazione ai casi descritti nel successivo articolo 2.2 "Le garanzie".

Art. 2.2 - Le garanzie

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e **indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO

Art. 2.2.1 - Responsabilità civile dell'Assicurato (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, proprietario dell'Animale domestico, e i componenti della sua Famiglia anagrafica di quanto essi siano tenuti a pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), se civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni causati a terzi dall'Animale domestico che abbiano come conseguenza:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni ad altri animali;
- danneggiamenti materiali a cose.

La garanzia è operante anche nel caso in cui l'Animale domestico sia un cane la cui razza, indicata sul certificato di iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione, corrisponda ad una delle seguenti:

- bull terrier, bulldog americano, cane da pastore del Caucaso, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore di Ciarplanina, cane da Sierra di Estrela, dogo argentino, dogo canario, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, perro dogo mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa.

Art. 2.2.2 - Altre garanzie comprese nella garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato

Art. 2.2.2.1 - Responsabilità civile del custode temporaneo dell'Animale domestico (*Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top"*)

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile della persona esterna alla Famiglia anagrafica dell'Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce l'Animale domestico di proprietà dell'Assicurato **temporaneamente e occasionalmente a titolo gratuito e di favore**, con il consenso dell'Assicurato stesso.

Questa garanzia copre anche la responsabilità civile del pet sitter per i danni che l'Animale domestico di proprietà dell'Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia.

Art. 2.2.2.2 - Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell'Animale domestico (*Valido per le Soluzioni "Premium" e "Top"*)

La copertura assicurativa comprende:

- la morte e le lesioni personali causate dall'Animale domestico ai figli dell'Assicurato minori di 14 anni facenti parte della Famiglia anagrafica, o ai minori di 14 anni affidati con atto giudiziale;
- la morte e le lesioni personali causate dall'Animale domestico alla persona, esterna alla Famiglia anagrafica dell'Assicurato, che lo custodisce **temporaneamente ed occasionalmente a titolo gratuito e di favore**, compreso il lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni e **sempreché l'Assicurato sia civilmente responsabile**. Ai fini di questa garanzia, sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1.2 lettera c) "Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato", anche i genitori e i figli dell'Assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio o del partner di unione civile **sempreché non siano con lui residenti nella stessa abitazione**.

SPESE VETERINARIE

Art. 2.2.3 - Spese veterinarie (*Valido se richiamata la garanzia Spese veterinarie nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top"*)

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle spese veterinarie sostenute per l'Animale domestico in caso di Intervento chirurgico, reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo:

- per onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi applicate durante l'Intervento chirurgico;
- durante il Ricovero o il Day Hospital, per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, forniti dalla struttura veterinaria;
- **nei 40 giorni che precedono** l'Intervento chirurgico e **nei 40 giorni successivi**, per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici attinenti alla Malattia, all'Infortunio o al parto cesareo. Nei 40 giorni successivi all'Intervento chirurgico sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario e attinenti alla Malattia, all'Infortunio o al parto cesareo.

Per le Soluzioni "Premium" e "Top", quando richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono inoltre comprese le spese veterinarie sostenute per l'Animale domestico a seguito di Infortunio o Malattia, senza Intervento chirurgico:

- durante il Ricovero o il Day Hospital, per onorari del veterinario, rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria;
- **nei 40 giorni precedenti** il Ricovero o il Day Hospital e **nei 40 giorni successivi**, per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici attinenti alla Malattia o all'Infortunio. Nei 40 giorni successivi al Ricovero o al Day Hospital sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario e attinenti alla Malattia o all'Infortunio;

Condizioni di assicurazione

- in assenza di Ricovero o Day Hospital, per onorari del veterinario, visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario.

Art. 2.2.4 - Altre garanzie comprese nella garanzia Spese veterinarie (*Valido esclusivamente per la Soluzione "Top" se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

Art. 2.2.4.1 - Eutanasia

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle spese veterinarie sostenute per la soppressione dell'Animale domestico, a seguito di precisa indicazione del veterinario che ritenga l'eutanasia **inevitabile e nell'interesse dell'Animale domestico stesso**, allo scopo di evitargli sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili, a seguito di Infortunio o Malattia.

Art. 2.2.4.2 - Spese funerarie

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle spese sostenute a seguito del decesso dell'Animale domestico, relative alla sua sepoltura presso un cimitero per animali o alla sua cremazione collettiva o singola.

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose, persone e animali esclusi dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

Art. 3.1 - Rischi esclusi

Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per **tutte le garanzie** (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

La copertura assicurativa non è operante se l'Animale domestico:

- a) non è di proprietà dell'Assicurato;
- b) non è dotato di Microchip e non è regolarmente iscritto all'Anagrafe Animali d'Affezione;
- c) viene utilizzato nell'Ambito delle seguenti attività professionali:
 - aziende di allevamento,
 - negozi che vendono animali, canili/gattili,
 - associazioni che si occupano di recupero, adozione e cura degli animali,
 - Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Croce Rossa Italiana.

Qualora nel corso della copertura assicurativa l'Animale domestico sia utilizzato nell'Ambito di una delle attività professionali sopra elencate, la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Art. 3.1.2 - Rischi esclusi per la **garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato** (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

La copertura assicurativa non è operante per i danni:

- a) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti alla sua Famiglia anagrafica a qualunque titolo;
- b) ad **altri animali** di proprietà dell'Assicurato o degli appartenenti alla sua Famiglia anagrafica;
- c) a **persone non considerate terzi** e cioè:
 - il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, i minori allo stesso affidati con atto giudiziale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.2.2.2 "Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell'Animale domestico", nonché - se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Art. 3.1.3 - Rischi esclusi per la **garanzia Spese veterinarie** (*Valido se richiamata la garanzia Spese veterinarie nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top"*)

La copertura assicurativa non è operante se l'Animale domestico:

- non sia dotato di **specifico Libretto sanitario** o **passaporto** ad esso dedicato;
- non sia in possesso dei **requisiti previsti dalle Dichiarazioni del Contraente** contenute nella Polizza in merito allo **stato di salute** dell'Animale domestico;
- non abbia un'età compresa tra 8 settimane e 11 anni.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura, cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

Si precisa che, relativamente alla garanzia Spese veterinarie, lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio si applica per ogni evento, intendendosi per tale l'Infortunio, la Malattia o il parto cesareo che ha determinato le spese veterinarie.

Art. 4.1 - Limiti di copertura della **garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato** (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

La copertura assicurativa non è operante per i danni:

- causati dall'utilizzo dell'Animale domestico in **attività proibite** dalla legge;
- derivanti dall'esercizio della **caccia**;
- causati dall'Animale domestico in occasione di **Ricovero** o **Day Hospital** presso cliniche e/o ambulatori veterinari;
- causati dall'Animale domestico mentre alloggia temporaneamente presso **pensioni per animali**;
- causati da **atti dolosi** dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

Art. 4.2 - Limiti di copertura della **garanzia Spese veterinarie** (Valido se richiamata la garanzia Spese veterinarie nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top")

La copertura assicurativa non è operante per le spese veterinarie relative a:

- **conseguenze dirette di Infortuni avvenuti prima della decorrenza di questa copertura assicurativa**;
- **malattie, Malformazioni, Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla decorrenza di questa copertura assicurativa**;
- parodontopatie;
- cure dentarie non conseguenti ad Infortunio;
- **sterilizzazione e castrazione** preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- parto non cesareo;
- acquisto di vaccini e antiparassitari;
- acquisto di **medicinali**, salvo quelli previsti nell'articolo 2.2.3 "Spese veterinarie";
- **visite ed esami a scopo preventivo**;
- interventi chirurgici che hanno l'obiettivo di **modificare la morfologia** dell'Animale domestico, come ad esempio taglio delle corde vocali, taglio delle orecchie, della coda e qualsiasi altro intervento di **chirurgia estetica** o **plastica**, ad eccezione di quelli effettuati a scopo curativo;
- **infortuni** conseguenti all'utilizzo dell'Animale domestico durante la **caccia**;
- cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi **per i cani**;
- rinotracheite, calcivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva **per i gatti**;
- **Filariosi, Leishmaniosi**;
- **infortuni** accaduti durante la partecipazione a **competizioni sportive** e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- **utilizzo** dell'Animale domestico in **violazione della legislazione vigente** (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, etc.);
- **dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato o dei componenti della sua Famiglia anagrafica, e anche delle persone a cui è stato affidato l'Animale domestico.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO

Art. 5.1 - Validità territoriale

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo, **con esclusione** dei sinistri avvenuti sul territorio degli **Stati Uniti d'America** e del **Canada**.

SPESE VETERINARIE

Art. 5.2 - Validità territoriale

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

Condizioni di assicurazione

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigore di una edizione successiva alla presente.

RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO

Art. 6.1 - Obblighi (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi, è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero della copertura assicurativa.

L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto altresì a:

- **informare** immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa;
- **fornire** tutti gli elementi utili per identificare l'Animale domestico (numero Microchip e copia del certificato di iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione).

Art. 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

Art. 6.3 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, in base a quanto previsto dall'art. 1917 codice civile.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6.4 - Pluralità di assicurati

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Qualora la copertura assicurativa sia prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per il danno cui si riferisce la domanda di Indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

SPESE VETERINARIE

Art. 6.5 - Obblighi (*Valido se richiamata la garanzia Spese veterinarie nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top"*)

In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi, è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla struttura veterinaria o dal verificarsi del Sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

La denuncia deve riportare le cause che hanno determinato il Sinistro ed essere accompagnata da:

- **tutta la Documentazione veterinaria**, come definita nel Glossario, relativa all'Infortunio, alla Malattia o al parto cesareo;
- **certificati veterinari**, compreso l'eventuale certificato di decesso dell'Animale domestico;
- **ogni altra documentazione utile** relativa all'Infortunio o alla Malattia denunciata;
- **fatture e ricevute** regolarmente pagate relative alle spese veterinarie sostenute;
- copia del **Libretto sanitario** o del **passaporto**, nel caso in cui, a seguito del suo rilascio, venga utilizzato dal veterinario in sostituzione del Libretto sanitario stesso per riportarvi le informazioni sanitarie dell'Animale domestico;
- **tutti gli elementi utili per identificare** l'Animale domestico (numero Microchip e copia del certificato di iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione).

L'Assicurato deve inoltre consentire che:

- l'Animale domestico sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari richiesti dall'Impresa;

Condizioni di assicurazione

- L'Impresa possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari.
Le spese **diverse** da quelle indicate agli articoli 2.2.3 "Spese veterinarie" e 2.2.4 "Altre garanzie comprese nella garanzia Spese veterinarie", e le spese relative ai certificati veterinari **sono a carico dell'Assicurato**.

Art. 6.6 - Termini di Indennizzo

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostantive alla corresponsione dell'Indennizzo.

Il pagamento viene sempre effettuato a cura ultimata.

Se l'Assicurato ha presentato ad altre compagnie assicurative richiesta di rimborso, l'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto con le modalità previste dalle presenti Condizioni di assicurazione, **al netto dei rimborsi già ottenuti**.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Art. 6.7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa - o da un consulente veterinario da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura veterinaria sull'ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull'indennizzabilità del Sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre veterinari.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Veterinari definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Collegio dei Veterinari risiede nel Comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il veterinario da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo veterinario.

Le decisioni del Collegio dei Veterinari sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Veterinari sono vincolanti per le parti anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile** il Premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:

■ Procedura SDD

Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

■ Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (*Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale - **solo se superiore - calcolata rapportando l'"indice ISTAT di riferimento annuale"** (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.3 - Ridefinizione del premio per età

Per le sole soluzioni "Premium" e "Top", se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **il Premio della garanzia Spese veterinarie viene rideterminato ad ogni scadenza annua**, in funzione del crescere dell'età dell'Animale domestico, come riportato nella Scheda stessa alla "Tabella premi imponibili annui".

Art. 7.4 - Rimborso del premio in caso di recesso per sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.5 "Recesso in caso di Sinistro" l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (*Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art. 1901 codice civile, resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (*Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità**, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal "Regolamento Allianz Ultra" richiamato all'articolo 1.2.**

Art. 8.2 - Tacito rinnovo

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In mancanza di disdetta di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

Condizioni di assicurazione

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Per le sole soluzioni "Plus", "Premium" e "Top" se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'11° anno di età dell'Animale domestico, **la garanzia Spese veterinarie decade, mentre resta in vigore la garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato.**

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2 "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza, pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Periodo di carenza della garanzia Spese veterinarie (*Valido se richiamata la garanzia Spese veterinarie nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top"*)

Fermo quanto previsto all'articoli 8.1a e 8.1b "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio", **la copertura assicurativa ha effetto** dalle ore 24:

- del **7° giorno** successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio;
- del **30° giorno** successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia;
- del **65° giorno** successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di parto cesareo e patologie connesse alla gravidanza;
- del **180° giorno** successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa **stessa purché non conosciuti al momento della stipulazione.**

Qualora questa copertura sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione di altra riguardante lo stesso Animale domestico e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa;
- del giorno di decorrenza di questa copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate.

Art. 8.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa **ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni**, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Allianz Ultra" richiamato all'articolo 1.2. **Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.** La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura** assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 - Rinuncia al diritto di surrogazione in relazione alla garanzia Spese Veterinarie

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio o della Malattia.

Art. 9.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.

Art. 9.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**

Condizioni di assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 1898 codice civile in materia di aggravamento del rischio, lo stesso non trova applicazione relativamente all'evoluzione dello stato di salute dell'Animale domestico nel corso del contratto.

Art. 9.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.7 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 9.8 - Clausola broker (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 9.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.

